BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
1371
10

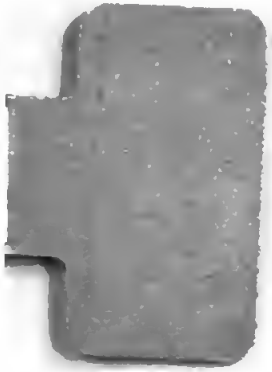

1371
10

ISTITUZIONE

DELL' ARCHIVIO CENTRALE DI STATO

IN FIRENZE

Ut in civitatibus habitatio quaedam publica distribuatur, in qua conveniens est.....monumenta recondere, eligendo quemdam qui horum habeat custodiam, qualiter incorrupta maneant haec, et velociter inveniantur a requirentibus, et sit apud eos Archivum; et quod hactenus praetermissum est.... emendetur.

IUSTINIANUS, *Authentic.*, Collat. tertia, De defensor. civit.

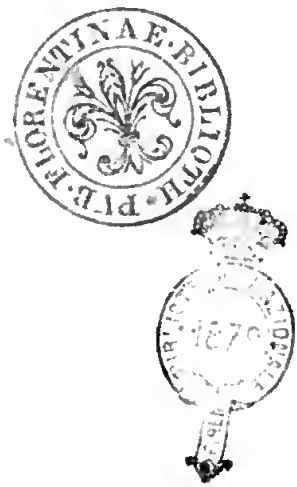

1371

(Estr. dall'*Appendice all'Arch. Stor. Ital.*, Vol. IX)

Tipografia Galileiana
di M. Cellini e C. — 1853

ISTITUZIONE

DELL'

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO

IN FIRENZE

« Fra le attenzioni che il saggio Principe dee avere pel bene « e maggior bene de' sudditi, non è di poca importanza la fon- « dazione, mantenimento e buon ordine de' pubblici Archivi ». Così l'inclito Muratori preludeva al Cap. XXV della *Pubblica Felicità*. E veramente, non tanto per le testimonianze che abbiamo della grande riverenza e cura in che presso le antiche nazioni questi inestimabili tesori si tenevano (custoditi persino, a maggior tutela, nei tempi degli Dei e nelle reggie stesse, quasi cose sante e venerabili), quanto a cagione della necessità e utilità di vegliare alla conservazione di queste irrefragabili prove dei diritti pubblici e privati, di questi fedeli custodi dell'intera storia e civiltà dei popoli, degno è che il Principe ponga sotto il suo patrocinio, come ogni altra cosa, così anco gli Archivi; senza de'quali, mancando dove serbare la memoria de' fatti, i fatti stessi cadono e periscono come se avvenuti non fossero (1).

A dare maggior decoro e fama a questa Firenze, nobilitata da gloriosi monumenti; ad accrescere il patrimonio delle buone discipline e degli utili studi, cotanto aiutati da cospicui musei di Arti e di Scienze, da ricche biblioteche; mancava una legge sapiente, la quale intendesse a meglio custodire tanti Archivi insigni

(1) IUSTINIANUS, *Authentic.*, Collat. III, De defensor. civit.

per abbondanza e per pregio di documenti, e a renderli di comodità più universale e diretta. Vagheggiava sì nobil pensiero, nutriva questo desiderio il Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio de' Ministri, da cui gli Archivi dipendono: intese questa necessità l'augusto nostro Principe, e stimando alto suo ufficio e gloria del suo governo il porre gli Archivi nel grado di dignità e di utilità che ad essi compete, andava maturando il concetto di provvedere convenientemente alla conservazione di questo ragguardevolissimo patrimonio giuridico e scientifico, e rendere insieme più comodo, più proficuo e più universale l'usufrutto di questo venerando deposito delle grandi memorie storiche della Toscana. Il pensiero bellissimo divenne un atto, ed ebbe forma dal seguente Decreto del Principe:

« Trovando conveniente di riunire sotto una e centrale direzione quanto si referisce alla miglior tenuta, alla buona conservazione ed al più conveniente servizio di molti fra li Archivi dello Stato esistenti nella Capitale, ed oggi dipendenti da Uffizi diversi; i Superiori dei quali, necessariamente distratti da altre e più pressanti ingerenze, possono meno attendere alla sorveglianza richiesta dall'indole ed entità degli Archivi medesimi;

« Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri;

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

« Art. 1. È instituita nella Capitale una Direzione centrale degli Archivi dello Stato, e dalla quale frattanto dipenderanno immediatamente quelli che appresso:

« L'Archivio Mediceo;

« L'antico Archivio delle Riformagioni;

« L'Archivio così detto delle RR. Rendite;

« E, sotto la riserva espressa nell'Art. 2 del presente Decreto, li altri Archivi misti e di varia origine, oggi riuniti al Dipartimento dell'Avvocatura Regia;

« L'Archivio Diplomatico;

« L'Archivio delle Decime granducali, ora dipendente dalla Direzione del pubblico Censimento;

« E finalmente

« L'Archivio dell'antico Monte Comune e suoi annessi;

« L'Archivio dell'antico Demanio,

« E quello delle Corporazioni religiose soppresse;

i quali oggi rilevano dalla direzione generale dell'Amministrazione del Registro ed Aziende Riunite.

« Art. 2. Non è innuovato, quanto all'Archivio dei Confini giurisdizionali ed a quello della Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza del Granducato, i quali rimangono nei rapporti che fino ad ora hanno avuto coll'Avvocatura Regia.

« E continueranno ugualmente ad essere affidati alla custodia personale ed alla responsabilità dell'Avvocato Regio i depositi dei Trattati o Convenzioni internazionali, e delli istrumenti ed Atti solenni interessanti la Famiglia Reale ed il Governo.

« Art. 3. È nominata una Commissione composta

« dell'Avvocato Regio, Consultore dei RR. Dipartimenti,

« del Cav. Direttore dell'Amministrazione del Registro ed Aziende Riunite, e

« del Cav. Professore Francesco Bonaini, per l'oggetto e colle incumbenze che appresso.

« Art. 4. La surriferita Commissione procederà ad esaminare, referire, e respettivamente proporre

« *a*) Se e come meglio possano, per quanto è conciliabile, essere riuniti anco materialmente li Archivi stessi per guisa che si raggiunga l'intento di una più facile, efficace ed economica custodia dei medesimi;

« *b*) La refusione e nuovo ordinamento in un solo ed unico Ruolo degli attuali Ruoli degli Impiegati oggi addetti a ciascuno degli Archivi prenominati, in modo da ridurre il personale che dovrà esser destinato al servizio dei medesimi nei limiti del necessario, a provvedere convenientemente ad ogni relativa esigenza con la più rigorosa economia, e con il preconcetto di ottenere il maggior risparmio possibile sulla spesa attuale;

« *c*) Il Regolamento e le discipline con le quali meglio convenga dirigere il servizio degli Archivi sunnominati, con il triplice scopo di assicurarne la conservazione, non impedire che se ne ricavi quel partito che può meglio contribuire all'incremento degli studi storici, e prevenire al tempo stesso ogni abuso a danno dello Stato e dei terzi.

« Il nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

« Dato in Firenze, li venti Febbraio milleottocentocinquantadue.

« LEOPOLDO.

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
« G. Baldasseroni ».

Ed ecco comandata e di sanzione corroborata la istituzione di un Archivio Centrale di Stato in Firenze. Provvidenza sapientissima, e nei voti di tutti; la quale col riunire e in un sol deposito raccorre tanti Archivi storici e amministrativi, diversi per qualità e importanza di documenti, ma tra loro uniti « come « tante parti di un insieme, da cui è rappresentato un ordine « storico, che risale a tempi antichissimi, per discendere sino « ai nostri (1) »; coll'affidarli in custodia a persone probe e di speciale abilità a quest'ufficio, rende più difficile che sien manomessi o negletti, e fa che gli uni servan di complemento e di sussidio agli altri, e all'uso ed interessi del pubblico e del privato più comodi.

La istituzione dell'Archivio Centrale di Stato si portò dietro come di necessità la scelta di tre probi e legali uomini, a' quali fu commesso di prendere in esame e di proporre al Governo un modo facile, sicuro e di modica spesa, per riunire in un sol luogo e sotto una sola direzione i diversi Archivi sparsi per la città. E a questo onorevole ufficio furono chiamati; il Regio Avvocato Giuseppe Mantellini, consultore dei RR. Dipartimenti; il cav. Antonio Tommasi, direttore dell'amministrazione del Registro ed Aziende riunite; il cav. prof. Francesco Bonaini. I quali savi uomini mandavano al Principe questa rappresentanza:

« Altezza Imperiale e Reale.

« Il veneratissimo Decreto dei 20 Febbraio del presente anno costituisce i sottoscritti in commissione con l'onorevole ufficio d'esaminare, riferire e proporre un sistema di riunione che raggiunga l'intento d'una facile, efficace e meno spendiosa custodia degli Archivi posti sotto la dipendenza della nuova direzione centrale istituita con quell'istesso Decreto; il Regolamento e le discipline che ne assicurino la conservazione, li rendano giovevoli all'incremento degli studi storici, e prevengano a un tempo ogni abuso a danno dello Stato e dei privati; e per ultimo, il nuovo Ruolo degli Ufficiali, che mentre provvegga al conveniente servizio, riunisca ogni possibil risparmio.

(1) Parole della Commissione, che si leggono a pag. 10 dell'opuscoletto intitolato: *Imp. e Reale Archivio Centrale di Stato — Motuproprî Sovrani, Rappresentanza della Commissione e Regolamento.* — Firenze, Stamperia Granducale, 1853, in 8vo.

« *Stato presente degli Archivi.*

« Ai quali diversi incarichi volendo sodisfare con piena cognizione della cosa, hanno i sottoscritti sentito il bisogno di premettere l'indagine sullo stato presente degli Archivi dei quali è parola, affinchè le provvidenze che saranno per proporre abbiano il necessario fondamento di fatti bene accertati e di ragioni che le giustifichino.

« E innanzi tutto, furono lietissimi di riscontrare come possa veramente proporsi a modello d'Archivio ordinatissimo il Diplomatico, fondato nel 1778 per riunirvi le carte diplomatiche dei Monasteri soppressi e dei pubblici stabilimenti dello Stato. Le quali carte, che oltrepassano omai le 126,830, raccolte da presso che 344 Archivi, o provenienze, ad una ad una diligentemente transuntate, riescono di sommo profitto per li studi e per le amministrazioni.

« In ben diverso giudizio dovettero peraltro discendere com'ebbero conosciuta la distribuzione e i non ben consigliati tentativi di riordinamento fatti intorno ai 26,800 tra registri, inserti e filze disposte per le diciotto Classi onde si compone l'Archivio delle Riformagioni, colle sue appendici. Basti dire, che tutto in questo Archivio giace in confuso per la imperfetta compilazione o assoluta mancanza degli Inventari e degli Indici; di guisa che molta è l'opera, e di gran lena, che occorre perchè possano i suoi documenti venir consultati in pro della scienza e del Governo.

« E così sarebbe avvenuto dell'Archivio Mediceo, ove le carte di quella famiglia sono conservate in più di 10,000 filze; senza dire di non poche altre venute dall'Archivio d'Urbino, e dalle Biblioteche Cerviniana, Strozziana, Riuncciniana; se l'archivista Moisè non avesse dal 1846 iniziato convenienti lavori di riordinamento, che molto gioverebbero ove fossero più largamente fatti, ponendo mano in ispecie ai transunti dei Carteggi e delle Legazioni straniere.

« Incomplete sono le serie dei vari documenti contenuti nell'Archivio delle Regie Rendite, perchè si possa dire essersi sempre tenuto questo Archivio, come pur si doveva, in conto di generale deposito delle carte attinenti alle varie Amministrazioni dello Stato. Nonostante, vi si trovano 28,000 tra filze e registri, indicati da Inventari non sempre compilati con esattezza. Principal lavoro d'assettamento per questo deposito sembrerebbe uno spurgo di carte, purchè fatto senza lesione d'interessi legali amministrativi, o detrimento alcuno degli studi storici; quindi una rettificazione degli Inventari, qual si richiederebbe perchè i documenti superstiti arrecassero tutta la utilità che se ne può ritrarre.

« D'inventario non manca l'Archivio delle Decime Granducali, che si compone di 11,400 tra filze e registri: pure anche attorno a questo Ar-

chivio converrebbe adoperare tempo e diligenza, per trarre dalle preziose memorie che vi si racchiudono il maggior profitto.

« Somma è la confusione e inesattezza degl'Inventari delle ben 23,000 tra filze e registri venuti da 363 Conventi soppressi; mentre è facile il vedere quanto importi alle ricerche degli eruditi e ai pubblici e privati interessi l'avere una buona scorta in mezzo a tanta varietà ed abbondanza di carte. Che se non si richiede una ugual larghezza di correzione, pure molto resterebbe a fare per aver bene ordinati anche gl'Inventari dei 2800 volumi del Demanio, e degli 11,630 fra registri e filze del Monte Comune.

« Nè per ultimo può tacersi il bisogno di qualche opera di riordinamento rispetto alle 510 filze del Regio Diritto, ed alle 1730 provenienti dall'Archivio della Nunziatura: tutte carte che per determinazione di S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici vorrebbero rilasciarsi alla custodia della nuova Direzione Centrale.

« Per le quali cose si rende palese, che il totale dei documenti degli Archivi riuniti ammonta a 115,870 tra filze e registri, oltre le 126,830 pergamene del Diplomatico; e che per l'ordinamento di tanta mole di carte quasi tutto rimane da fare.

« *Riunione degli Archivi.*

« Questi Archivi giacciono ora sparsi nella città di Firenze. Il Diplomatico trovasi nel primo piano praticato nella soppressa chiesa di San Piero Scheraggio, e vi si accede per la stessa scala principale della Galleria degli Uffizi. Quello delle Riformagioni sta al primo piano degli Uffizi corti, nelle stanze attigue all'Avvocatura Regia. Il Mediceo occupa le quattro ultime stanze degli Uffizi lunghi, congiunte alla Loggia che mette in comunicazione le due ale di quell'edifizio. Nelle stanze che ricorrono dietro a questo Archivio, ed alle quali si accede anche dal vicolo dei Castellani, venne di recente trasferito l'Archivio delle Decime Granducali, testè riposto nel piano terreno del palazzo Riccardi. In alcune stanze della già Segreteria del Regio Diritto si conserva tuttora l'Archivio, costituito anche dalle carte della soppressa Nunziatura. E per ultimo, si custodiscono gli Archivi del Monte Comune, del Demanio e delle Corporazioni Religiose soppresse, nel palazzo di antica residenza dei Capitani di parte Guelfa, che tutti chiamano di San Biagio.

« Provvidissimamente il sovrano Decreto dei 20 febbraio ingiunse alla Commissione di occuparsi, per prima cosa, della riunione materiale di questi Archivi: poichè per questa sola guisa otterremo modo di risparmiare sul personale; d'indurvi uniformità di discipline; di rendervi più immediata e continua la vigilanza del Soprintendente, in cui riposa la responsabilità di carte reputate fra le più rare cose della Toscana; e final-

mente, di rendere comune a tutti gli ufficiali la biblioteca ora addetta al Diplomatico, che è l'unica che si abbia nei nostri Archivi, mentre senza questo soccorso si troverebbe spesse volte incerto chiunque venga destinato a classare e decifrare i documenti.

« Alle quali ragioni vuolsi aggiungere, non essere altro, a chi ben considera, gli Archivi di cui ragioniamo, che tante parti di un insieme, da cui è rappresentato un ordine storico, che risale a tempi antichissimi, per discendere fino ai nostri.

« Tali cose premesse, sembra che questo sia l'ordine in cui dovrebbero gli Archivi disporsi, scegliendo come locale più adatto a contenergli il primo piano degli Uffizi lunghi:

1. Archivio Diplomatico;
2. » delle Riformagioni;
3. » Mediceo;
4. » della Reggenza e di Stato;
5. » della già Segreteria del R. Diritto, e Nunziatura;
6. » delle Decime Granducali;
7. » del Monte Comune, Demanio, e Corporazioni Religiose soppresse;
8. » delle Regie Rendite.

« La Pianta, che si aggiunge a questa Rappresentanza insieme agli allegati di lettere A B C D, credono i sottoscritti possa giovare a meglio chiarire le cose di sopra espresse. In essa è pure indicato il locale che si destinerebbe ad ufizio di direzione, alla dimora degli Archivisti degli Archivi riservati, e alle Adunanze della Deputazione della Nobiltà e Cittadinanza.

« Così avremo riuniti gli Archivi in un solo locale, comodo e bello come le stanze degli Uffizi lunghi al primo piano; con rimanere disponibili le stanze del palazzo di San Biagio, quelle ora occupate dal Diplomatico, e per ultimo le stanze dove ora sta l'Archivio delle Riformagioni, che si destinerebbero all'Archivio dello Stato Civile, il quale per la nuova sistemazione dovrebbe dar luogo.

« *Regolamento.*

« A provvedere alla conservazione degli Archivi, crede la Commissione utilissimo che ne sieno i più rilevanti documenti custoditi in armadi chiusi e in stanze chiuse, alle quali non abbia accesso che l'Archivista o consegnatario responsabile, nè mai gli Ufficiali subalterni, e molto meno gli estranei. Alla qual disciplina sperano non possa frapporre ostacolo la Finanza, essendovi d'armadi chiusi dovizia nel Diplomatico e non penuria nello stesso Archivio delle Riformagioni; conforme attesta l'allegato di lettera A e C.

« Nè di lumi nè di fuoco vuolsi permesso l'uso nelle stanze date alla custodia dei documenti, da dove vorrebbersi remossi altresì i cammini e le stufe, quando vi fossero.

« Vietata poi con tutto il rigore dovrebbe essere l'asportazione dei documenti fuori degli Archivi, sebbene fatta per mano degli stessi consegnatari responsabili, e qualunque ne fosse il pretesto, non escluso quello di più pronto e migliore servizio del Dipartimento.

« Ma il più efficace mezzo di conservazione sta, per quanto crede la Commissione, nei lavori stessi archivistici; pei quali assicurata la identità del documento, ne sarà impedita la sottrazione, o per lo meno data maniera di perseguitarla, avvenuta che fosse.

« E poichè con questi lavori soltanto potrà conseguirsi il fine che apparisce primario della istituzione che sorge, di predisporre cioè gli Archivi per modo da ricavarne la maggiore utilità ad incremento degli studi storici, e per gli usi dell'amministrazione; così va lieta la Commissione di poter confortare le sue proposte sopra un articolo d'importanza tanto capitale con la grave autorità dell'insigne dottor Giovanni Federigo Böhmer, bibliotecario di Francoforte al Meno, che dopo due visite fatte nei nostri Archivi, ne lasciò sul loro migliore riordinamento il Parere scritto, che allegasi in copia (1). Or in quanto ai lavori, ne parrebbe che dovessero essere di un triplice genere, ed eseguirsi con quest'ordine.

« Innanzi tutto, uniformandosi a quanto con tanta lode ha fatto di recente il Gachard, archivista generale del Belgio, converrebbe che si compilassero dal Soprintendente alcuni brevi rapporti o relazioni dirette in principal modo ad istruire il Ministro da cui gli Archivi dipendono, sullo stato loro, e su ciò che meglio potesse giovare pel riordinamento di cui abbisognano.

« Dovrebbero quindi redigersi gli inventari sul sistema tentato dallo stesso Gachard rispetto agli Archivi della Corte dei Conti del Belgio; ne' quali in brev'ora avremmo descritti sommariamente, ma con tutta esattezza, i titoli e le altre più essenziali caratteristiche dei vari registri, volumi, filze ec., per constatarne l'identità, e per pervenire al terzo genere di lavori da tenersi in primissimo conto.

« Vuolsi dire dei Regesti, che usano compilarsi per tante schede separate quanti sono i documenti da transuntare, e nei quali si notano la data, il contenuto, la lingua; se sieno originali o copie, e le due o tre parole onde principiano, e le due o tre parole finali. Su i quali Regesti sarebbe poi facilissimo formare, a tempo opportuno, gli indici di materie e di nomi, che sono i sussidi indispensabili per qualsivoglia Archivio.

(1) « Il dotto Parere del Böhmer merita di esser conosciuto dal pubblico; ma vedrà la luce in altra occasione ».

« Mal saprebbe poi la Commissione ritenere esaurita la parte che riguarda il Regolamento, se d'alcuna disciplina non facesse parola, concernente l'uso che dagli Archivi possono ricavare i privati.

« Dopo che pei Trattati del 1815 nuovo pubblico diritto è invalso in Europa, la Commissione non ha saputo ravvisare negli Archivi di antiche memorie importanza maggiore dell'istorica: talchè non esita a proporre l'ammissione degli studiosi, con quella ocnlata liberalità che può onorare il Governo senza esporlo a pericolo o danno.

« Circoscritta ad un solo documento, è sembrato potersi rilasciare alle facoltà del Soprintendente l'annuire alla ricerca che abbia un fine d'erudizione o d'indagine storica: quando il fine sia legale o amministrativo, si è proposto di consultare l'Avvocato Regio. Sempre che vogliasi peraltro esaminare, per qualsivoglia fine, una o più serie di documenti, dal solo Ministero si è fatta dipendere la licenza.

« Ed il Regolamento provvede alle copie e relativi diritti. Liberi gli studiosi d'eseguirle di loro mano, conforme la pratica oramai introdotta; debbono valersi dei copisti i ricorrenti per usi legali o amministrativi. Più liberali le tariffe nel primo caso, corrispondenti alle consuete tasse nel secondo.

« Decoro del Dipartimento, e desiderio d'evitare ogni abuso, hanno consigliato ad insistere perchè copia non esca dall'Archivio, qualunque ne sia l'oggetto, senza che l'Archivista l'abbia collazionata e il Soprintendente vi abbia posto la sua firma.

« L'Archivio delle Decime Granducali doveva peraltro soggettarsi a discipline particolari, comecchè Archivio destinato a pubblico uso. Nè la Commissione ha, per vero dire, trovato difetto di Regolamenti opportuni, che ha riprodotti nel nuovo con alcune modificazioni, intese specialmente a porli in accordo con le discipline da introdurre negli Archivi riuniti.

« Finalmente si è fatto luogo nel Regolamento a richiamare in osservanza il Motuproprio sovrano de' 24 dicembre 1778 circa la consegna delle carte Diplomatiche in quel solo deposito del quale ha potuto esperimentare i benefici effetti non tanto la scienza, quanto l'amministrazione.

« *Ruolo degli Ufficiali addetti agli Archivi riuniti.*

« L'opera del riordinamento degli Archivi da riunirsi sotto la nuova Direzione Centrale, se è nel desiderio di chiunque ami il decoro della Toscana, vien però giudicata di somma malagevolezza nella universale opinione per essere, non che recata a compimento, solamente tentata. Basti in vero considerare come il Maffei fu d'avviso, che il trascrivere talora anche una sola carta o diploma addimanda la dottrina d'erudito perfetto. Riuscirà quindi opera sempre vana se chi è chiamato al riordina-

mento di questi Archivi non abbia a un tempo conoscenza dell'arte critica e diplomatica, familiarità dell'Istoria sì generale che municipale, e cognizione del diritto, in specie del pubblico del Medio Evo, col possedimento completo delle lingue dotte, almeno della latina.

« Con questi studi acquistaronsi celebrità i Padri Benedettini della Congregazione di San Mauro; e con questi principii fu da Napoleone ideata la Scuola diplomatica (*École des chartes*), e si provvede a questa ragguardevole parte di servizio pubblico nel Belgio, in Germania ed in Napoli.

« Queste considerazioni ha creduto la Commissione di dover premettere alle proposte sul ruolo e sul personale degli Ufficiali da destinarsi agli Archivi; non dissimulando che ciò costituiva la parte più difficile del suo lavoro, ed insieme quella da cui dipende la riuscita dell'Istituzione che sorge.

« Di venticinque Ufficiali, e di otto, fra i Custodi e un Servente, si compongono attualmente i Ruoli degli Archivi sottoposti alla nuova Direzione Centrale; senza pure comprendervi l'Avvocato Regio ed il Sotto-Direttore, il Direttore del Registro, e il Direttore del Pubblico Censimento, comecchè (sono parole del Sovrano Decreto del 20 febbraio) *distratti da altre e più pressanti ingerenze, possono meno attendere alla sorveglianza richiesta dall'indole ed entità degli Archivi fin qui a loro affidati.*

« E per maggiore chiarezza, riproduciamo lo stato presente dei Ruoli.

« *Archivi dipendenti dall'Avvocatura Regia.*

« Titolo		Provvisione		Pensione
« Archivista delle Riformagioni. .	L.	2600 — —	L.	— — —
« Archivista del Mediceo	»	2600 — —	»	— — —
« Primi Aiuti	»	2100 — —	»	— — —
	»	2100 — —	»	— — —
	»	2100 — —	»	620 — —
	»	2100 — —	»	— — —
« Secondi Aiuti	»	1400 — —	»	— — —
	»	1400 — —	»	— — —
« Apprendisti con stipendio . . .	»	1080 — —	»	— — —
	»	1080 — —	»	— — —
« Apprendista gratuito	»	— — —	»	— — —
« Custodi	»	1120 — —	»	— — —
	»	960 — —	»	— — —
	»	880 — —	»	— — —
	»	800 — —	»	— — —
	L.	22,320 — —	L.	620 — —

« *Archivio Diplomatico.*

« Titolo		Provvisione		Pensione
« Direttore	L.	2100 — —	L.	— — —
« Primo Aiuto	»	1440 — —	»	— — —
« Secondo Aiuto	»	1200 — —	»	— — —
« Copista.	»	1008 — —	»	— — —
« Apprendista	»	600 — —	»	— — —
« Apprendisti studenti	»	1280 — —	»	— — —
	»	133 6 8	»	— — —
« Custodi	»	1000 — —	»	— — —
	»	840 — —	»	— — —
	L.	9601 6 8	L.	— — —

« *Archivio delle Decime Granducali.*

« Titolo		Provvisione		Pensione
« Archivista.	L.	1500 — —	L.	— — —
« Commesso Archivista.	»	1200 — —	»	— — —
	L.	2700 — —	L.	— — —

« *Archivi del Monte Comune, Demanio e Corporazioni Religiose soppresse.*

« Titolo		Provvisione		Pensione
« Archivista e Capo dell'Uffizio .	L.	1680 — —	L.	560 — —
« Aiuto	»	1480 — —	»	560 — —
« Copista	»	840 — —	»	120 — —
« Custodi.	»	840 — —	»	120 — —
	»	480 — —	»	360 — —
	L.	5320 — —	L.	1720 — —

« Il prospetto qui premesso fa vedere come gli Archivi riuniti sotto la nuova Direzione costano oggi all'Erario L. 39,941. 6. 8 in Provvisioni, e L. 2340 in Pensioni; oltre le spese di Uffizio, per le quali l'assegnazione nel Bilancio corrente pei soli Archivi dell'Avvocatura Regia ammonta a L. 2800.

« Il Ruolo che si proporrebbe per la nuova Direzione Centrale, conterrebbe gli Uffiziali con le attribuzioni e li stipendi che appresso.

« N.°	Titolo		Stipendio
« 1.	Soprintendente	L.	
« 2.	Archivista Generale per gli Archivi più specialmente Istorici, e coll'incarico di supplire il Soprintendente impedito o assente . . .	»	3000 — —
« 3.	Segretario delle Riformagioni e Diplomatico .	»	2800 — —
« 4.	Primo Aiuto alle Riformagioni e Diplomatico, coll'incarico di assistere il Soprintendente in ogni ingerenza d'Archivi	»	2100 — —
« 5.	Primo Aiuto al Mediceo e Ministro Economo del Dipartimento	»	2100 — —
« 6.	Secondo Aiuto alle Riformagioni e Diplomatico.	»	1800 — —
« 7.	Terzo Aiuto alle Riformagioni e Diplomatico.	»	1400 — —
« 8.	Secondo Aiuto al Mediceo	»	1800 — —
« 9.	Terzo Aiuto al Mediceo	»	1400 — —
« 10.	Archivista per le Regie Rendite	»	1800 — —
« 11.	Archivista per le Corporazioni Religiose soppresse, Demanio e Monte Comune . . .	»	1800 — —
« 12.	Archivista per le Decime Granducali	»	1800 — —
« 13.	Aiuto per gli Archivi Amministrativi. . . .	»	1400 — —
« 14.	Due Commessi di pari grado.	»	1080 — —
« 15.		»	1080 — —
« 16.	Due Copisti parimente di pari grado	»	1200 — —
« 17.		»	1200 — —
» 18.	Quattro Custodi	»	1100 — —
» 19.		»	1000 — —
» 20.		»	950 — —
» 21.		»	900 — —
« 22.	Servente	»	450 — —
		L.	32,160 — —

« Così avremo il personale ridotto dai trentatrè ai ventidue individui, e anzichè spendere quarantamila lire, non spenderemo in stipendi che trentadue mila lire. È vero che in quest'ultima cifra non è compreso lo stipendio del Soprintendente; ma non vi era compreso nemmeno quello dei passati Direttori degli Archivi riuniti, alcuno dei quali ha già subita detrazione non leggera sul ruolo antico.

« Se alla proposta di più forti risparmi di persone e di stipendi la Commissione non si è avventurata, crede la giustifichino abbastanza le considerazioni e i fatti premessi, che mettono in evidenza di quale lavoro si tratta, di qual difficoltà e di qual mole. Confidata al Soprintendente la di-

rezione generale del Dipartimento, occorreva circondarlo di persone intelligenti e operose, come lo richiedeva il lavoro malagevole da condurre.

« Nell'Archivista generale si è pensato collocare la persona che al bisogno supplir potesse alle veci del Soprintendente, senza intermettere i lavori di riordinamento nelli Archivi storici, in che di preferenza sarà occupato pel Mediceo e per l'Archivio della Reggenza e della Segreteria di Stato.

« Nel Segretario delle Riformagioni avremo un Capo-Sezione dell'Archivio che forse ricerca le cure più pazienti ed estese di riordinamento.

« Di tre Aiuti si è sentito il bisogno per ciascuna di queste due sezioni, perchè il lavoro è molto e svariato.

« Del primo Aiuto alle Riformagioni e Diplomatico si è di più fatto un assistente al Soprintendente, perchè abbia presso di sè un ufficiale di cui servirsi nelle moltiplici ingerenze, che per revisione di lavori, e per vigilanza nelle diverse sezioni degli Archivi riuniti possono occorrere.

« E al primo Aiuto del Mediceo si è affidato l'incarico di Ministro Economo del Dipartimento, sia per le provviste, sia per conservare gli emolumenti provenuti dai diversi Archivi.

« D'un solo Archivista si è contentata la Commissione per ciascuno Archivio Amministrativo; e sebbene questi siano tre, non ha proposto che un solo Aiuto per supplire a tutti.

« Ma in tanta scarsità di persone, dinanzi a tanto lavoro, non ha potuto rinunziare a due Commessi da valersene all'occorrenza in ogni materia di Archivi, sia in lavori ordinari, sia in contingibili supplenze.

« I Copisti non sono che due; nè per ultimo il Ruolo Normale consente che quattro Custodi e un Servente, quanti occorrevano per il lungo ordine delle stanze occupate dagli Archivi e per il duplice accesso.

« Oltre di che la Commissione non vuole omettere la capitale avvertenza, che mentre per gli Archivi Amministrativi non si potrà mai risparmiare sul personale, lo si potrà su gli Storici, quando finiti i lavori di riordinamento, a null'altro resti da provvedere che alla loro conservazione. Allora potrà forse giugersi a risparmiare fino a quattro Aiuti e un Commesso. Ma è questo un resultato da rinviare al futuro; chè in quanto al presente, ogni maggiore risparmio potrebbe nuocere all'istituzione, o diminuirne i salutevoli effetti sperati.

« E nella fiducia di avere, se non condegnamente sodisfatto all'onorevole ufficio, portatavi la maggior diligenza che per loro si poteva, e la imparzialità di cui sentivano il rigoroso dovere, prostrati al Regio Trono hanno la gloria di essere

« Dell'Altezza Vostra Imperiale e Reale

« Dall'Avvocatura Regia, li 16 Giugno 1852.

A norma della riferita Rappresentanza, venne emanato il seguente Decreto:

« Visto il precedente Nostro Decreto del 20 Febbraio ultimo passato;

« Visto il Rapporto della Commissione allora nominata per esaminare, referire e proporre quanto fosse trovato più congruo al regolare riordinamento, e conservazione delli Archivi finora dipendenti dall'Avvocatura regia, non che del Diplomatico, delle Decime Granducali, e di quelli che oggi rilevano dalla Direzione generale dell'Amministrazione del Registro e Aziende Riunite;

« Sentito il nostro Consiglio de' Ministri;

« Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

« Art. 1. Il servizio degli Archivi dipendenti dalla Direzione Centrale nuovamente instituita, e sotto la immediata vigilanza della Direzione medesima, è affidato ai seguenti Titolari, con le ingerenze e stipendi che appresso:

Qui segue il Ruolo com'è nella surriferita Rappresentanza della Commissione.

« Art. 2. Questo Ruolo continnerà ad essere in vigore fino a che non sieno compiti i lavori di riordinamento, di che va ad occuparsi la nuova Direzione Centrale; e sarà cura del Soprintendente, in ogni caso di vacanza, di render conto dello stato dei lavori per conoscere quando possa esser luogo a riduzione sul Personale nel preconcetto di giungere a risparmiare quattro Aiuti e un Commesso.

« Art. 3. È approvato il Regolamento proposto dalla Commissione, e dovrà in coerenza del medesimo procedersi alla riunione materiale delli Archivi, al loro riordinamento e conservazione, non che all'osservanza delle discipline ivi prescritte per l'ammissione dei terzi nelle diverse loro occorrenze.

« Art. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale incomincierà ad avere il suo effetto a contare dal dì primo Novembre prossimo futuro.

« Dato in Firenze, li 30 Settembre 1852.

LEOPOLDO.

« Visto. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
« *Ministro Segretario di Stato*
« *pel Dipartimento delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici,*
« G. Baldasseroni ».

Il Regolamento che la Commissione propose, e il Principe approvò con decreto del 30 settembre 1852, è del seguente tenore:

« Art 1. Gli Archivi Diplomatico, delle Riformagioni, Mediceo, della Reggenza, della Segreteria di Stato, della soppressa Segreteria del R. Diritto e Nunziatura, delle Decime Granducali, delle Regie Rendite, del Monte Comune, del Demanio, e delle Corporazioni Religiose soppresse, sparsi finora in vari locali della città di Firenze, formeranno in questa Capitale un solo deposito nel primo piano della fabbrica delli Uffizi volto a levante, ove saranno distribuiti nell'ordine stesso col quale sono di sopra indicati, con prender nome di Archivio Centrale di Stato.

« Art. 2. La responsabilità della custodia, e conservazione dei Documenti dei predetti Archivi rimane, sotto la vigilanza del Soprintendente, affidata personalmente ai quattro Archivisti stabiliti nel Ruolo normale, e al Segretario delle Riformagioni, i quali non potranno nemmeno momentaneamente incaricare altri della predetta custodia.

« Art. 3. Ogni stanza d'Archivio destinata a contenere Documenti avrà porta munita di chiave, e i Documenti di maggior rilievo saranno custoditi in armadi chiusi.

« Art. 4. È vietato agli Archivisti consegnatari di ammettere nelle stanze ove si contengono Documenti qualunque persona, eccetto gli Impiegati, quando lo richieda lo stretto bisogno del servizio.

« Art. 5. È proibito a chiunque il portare nelle stanze d'Archivio lumi accesi, o fuoco; nè potranno aversi camminetti o stufe, neppure negli altri locali del Dipartimento.

« Art. 6. Resta espressamente vietato, non che agli estranei, agli Impiegati medesimi, comunque fossero per allegarne ragioni di migliore e più pronto servizio, il trarre fuori dall'Archivio registri, filze, e qualunque Documento, sendone l'uso limitato nelle sole stanze a ciò destinate dal Soprintendente.

« Art. 7. È commesso al Soprintendente il procurare che abbia piena osservanza il Sovrano Decreto de'24 dicembre 1778, circa la consegna delle Carte Diplomatiche.

« Art. 8. È approvato il sistema dei lavori di riordinamento, proposto dalla Commissione instituita col Decreto del 20 Febbraio passato, e così a cura del Soprintendente dovrà essere data mano alla compilazione dei rapporti sullo stato delli Archivi, alla confezione delli Inventari, e finalmente alla redazione dei Registri sull'esempio dei sistemi altrove introdotti.

« Art. 9. Ritenuti i titoli e le attribuzioni del Ruolo normale, i Titolari avranno l'obbligo di prestarsi a tutti quei lavori ed ingerenze di Archivio, che potranno esser loro commesse dal Soprintendente.

« Art. 10. È nelle facoltà del Soprintendente l'accordare visto e copia di un solo Documento, quando la ricerca abbia un fine storico o di erudizione. Quando però anche un solo Documento venga richiesto per usarne in via legale o amministrativa, deve sentirsi l'Avvocato Regio, che nella sua informazione dovrà notare quando siavi, o no, luogo a riportare dal richiedente la dichiarazione di non usare del Documento direttamente nè indirettamente contro lo Stato. Se però la ricerca sia diretta ad una o più serie di Documenti, dovrà impetrarsene la licenza dal Ministero da cui rileva il Dipartimento.

« Art. 11. Gli studiosi, se chiedono, possono ottenere licenza di copiare di loro mano i Documenti per i loro lavori; come potranno ottenere che le copie siano eseguite dagli Ufficiali del Dipartimento, qualora non vi ostino ragioni di servizio da valutarsi dal Soprintendente.

« Art. 12. Delli studiosi ammessi all'Archivio, come dei Documenti dei quali ebbero copia, sarà tenuto Registro apposito a cura degli Archivisti e Segretario Conservatore.

« Art. 13. Le copie per oggetto letterario o scientifico saranno fatte in carta libera, e sottoposte all'appresso tariffa.

« Per copia di Documenti di scrittura anteriore all'anno 1000, per ogni carta di versi 52 in due pag. e di lettere 35 per verso . . . . . L. 1 — —

« Per copia di Documenti posteriori a detto tempo, per ciascuna carta come sopra . . . . . » — 6. 8

« Art. 14. Quando le copie sono richieste per usi amministrativi, legali, e di genealogie, dovranno sempre esser fatte per mano dei copisti del Dipartimento, ed in carta bollata a soldi 13 e denari 4, colla tariffa che appresso:

« Per copia di Documenti di scrittura anteriore all'anno 1000, per ogni carta di pagine, versi e lettere come è detto allo Articolo 13 . . . . . L. 1 — —

« Per copia di Documenti posteriori a detto tempo, per ciascuna carta come sopra . . . . . » — 13. 4

« Art. 15. Non esce dagli Archivi copia di Documento di qualunque specie, e per qualsivoglia oggetto, e quantunque fatta dallo studioso, come è detto all'Art. 11, senza che sia collazionata dall'Archivista o Segretario delle Riformagioni, e vidimata colla firma del Soprintendente.

« Art. 16. L'Archivio delle Decime Granducali conserva il suo carattere di Archivio pubblico, e per esso si tengono in osservanza le discipline che seguono.

« *A*) Essendo molte le nuove addecimazioni di effetti e le poste infoguite nel rilascio delle fedi e dei certificati, l'Archivista osserverà di comprendere in una fede sola tutti quei passaggi d'effetti che vengono regolarmente dai richiami dei libri, e dall'ordine delle volture. — Nel caso poi

d'interruzione di voltura, l'Archivista rilascerà la copia in due o più fedi, quanti fossero gli stacchi.

« *B*) L'Archivista non può rilasciare certificati negativi; nè apporre la sua firma ad Alberi genealogici.

« *C*) È parimente inibito il rilascio delle fedi delle partite, o poste, cassate e raffazzonate, specialmente nei nomi dei possessori, qualora non sia possibile determinare in che si sostanzi l'errore.

« *D*) È finalmente vietato all'Archivista di estrarre fedi dagli Arruoti dei Religiosi, dai Campioni delle consegne dell'anno 1776, e da tutte le altre serie comprese nella categoria degli spogli, fra i quali vengono i così detti *Decimini*; dovendo le fedi riferirsi alle originarie impostazioni o volture, e relative giustificazioni.

« Art. 17. Sono dovuti alla Cassa del Dipartimento dai ricorrenti all'Archivio delle Decime gli emolumenti che appresso:

« *A*) Per visto e calatura d'un solo volume	L. —	6.	8
« *B*) Per due visti come sopra	» —	10.	—
« *C*) Per tre visti come sopra	» —	13.	4
« *D*) Se più di tre visti, si pagano alla ragione di . .	» —	3.	4
« *E*) Per ogni fede, o certificato autentico, se lo scritturato non oltrepassa una carta della misura di che nell'Art. 13.	» —	13.	4
« *F*) Al di là d'una carta, sarà per ogni carta dovuto.	» —	13.	4.
« *G*) Per copia e appunti informi in carta libera, che non oltrepassino di scrittura una carta di misura legale .	» —	6.	8.
« *H*) Al di là d'una carta, per ogni carta di misura legale.	» —	6.	8.

« *I*) Oltre alle copie, sono dovuti dai richiedenti i diritti di visto, di che in lettere A, B, C, D; e sono inoltre a loro carico le spese della carta bollata.

« Art. 18. Sono rilasciate *gratis* le fedi a chi si presenta coll'Attestato di miserabilità in forma legale, e con pagamento della sola metà degli emolumenti a chi abbia l'attestato di povertà. — Di questi rilasci ne è presa nota nel Registro d'entrata. — Le spese di carta bollata sono per altro sempre refuse dai ricorrenti.

« Art. 19. Finalmente, anche per le fedi o certificati che si rilasciano dall'Archivista delle Decime Granducali, ricorre il disposto dell'Art. 15.

« Art. 20. I Dipartimenti dello Stato, quando richiedono copie di Documenti, non corrispondono che la sola spesa della carta bollata.

« Art. 21. Non è lecito conseguare Documenti originali, sia legati in filza, sia sciolti, qualunque ne potesse essere l'interesse o il richiedente; ma dovrà supplirsi con copie, che autenticate dall'Archivista e munite del visto del Soprintendente, acquisteranno forza legale tanto in giudizio che fuori.

« Art. 22. Delli Statuti e loro Riforme delle diverse Città e Comuni del Granducato, è lecito a chiunque ricorra all'Archivio, ottenere visto

e copia; osservate le tariffe, di che agli Articoli 13 e 14, e salvo sempre l'obbligo della collazionatura e visto del Soprintendente, di che all'Art. 15.

« Art. 23. Degli emolumenti e diritti diversi da percipersi nei casi e modi che sopra, è vietata qualunque partecipazione agli Impiegati e Custodi, ma dovranno tutti indistintamente colare nella Cassa, a consegna del Ministro Economo del Dipartimento.

« Art. 24. Il Soprintendente presenta lo stato dei lavori e delle spese che possono bisognare in restauri, conservazione, e altre occorrenze d'Archivio, al Ministero delle Finanze, cui spetta la relativa approvazione.

« V.° G. Baldasseroni ».

La ragionevolezza e bontà di questo Regolamento ci sembra evidente; imperciocchè ai due fini precipui pei quali la istituzione dell'Archivio Centrale fu comandata, provvede egregiamente: cioè a custodire e conservare gli Archivi; a renderli di maggiore e più comune utilità, per incremento degli studi storici e di patria erudizione, per gli usi del pubblico e delle diverse amministrazioni dello Stato. E al conseguimento di questi due primi e principali effetti sono sapientemente coordinate tutte le altre parti del Regolamento medesimo. Ma soprattutto, gli studiosi non finiranno di lodarne gli art. 10, 11, 12 e 13, i quali con tanta liberalità agevolano l'uso di quest' insieme d'Archivi alle indagini storiche ed erudite: provvedimenti così lontani da quella incauta e spensierata facilità che può dar adito all'altrui malizia o ignoranza di abusare o mal usare di questi inestimabili tesori; come da quell' irragionevole e indiscreto rigore, che volendo occultate paurosamente queste ricchezze, le rende inutili coll' impedire al pubblico di usufruirne (1).

(1) Con tali intenzioni fu compilato e a questi giorni pubblicato il seguente *Regolamento per gli studiosi che vogliono essere ammessi nell'Archivio Centrale di Stato.*

1. Chiunque vorrà per cagion di studio profittare dei documenti degli Archivi riuniti nel Centrale di Stato, dovrà presentare all' Uffizio di Soprintendenza la sua domanda, nella quale indicherà l'oggetto speciale delle sue ricerche.

2. Quando la domanda abbia ottenuta l'approvazione del Soprintendente, o quella Superiore approvazione che il Soprintendente credesse necessario di

Ma la istituzione di un Archivio Centrale necessitava la scelta di una persona la quale rivestita fosse delle qualità speciali volute per mettere in effetto il nuovo ordinamento di esso; e richiedeva altresì l'aiuto di altre persone che fossero intelligenti e fedeli esecutori della mente direttrice dell'opera. A questa essenzialissima parte il Principe fu sollecito di provvedere col seguente Decreto:

« Visto l'altro Nostro Decreto di questo stesso giorno, col quale si stabilisce il Ruolo degli Impiegati della nuova Direzione Centrale delli Archivi dello Stato nella Capitale, enunciati nel Decreto medesimo;

ricercare, potrà lo studioso essere ammesso nella stanza a ciò destinata, e visitare gl' inventari e spogli degli Archivi, che possano occorrergli.

3. Le pergamene, registri, filze, o qualunque altro documento, basterà che sia domandato all' Ufficiale d'assistenza per iscritto, sopra una semplice scheda firmata.

4. Dall' Ufficiale suddetto riceverà il richiedente il documento o i documenti; e al medesimo gli restituirà al termine di ciascuna seduta, e quando anche temporariamente si assenti.

5. Gli studiosi consegneranno al medesimo Ufficiale le copie, transunti o appunti che avranno fatto dai documenti, e dall' Ufficiale saranno rimessi alla Direzione, per la collazione degli Archivisti e per il visto del Soprintendente.

6. All' Ufficiale d'assistenza saranno lecite (sempre con i modi più convenienti) quelle indagini e diligenze ch'egli crederà opportune perchè i documenti siano conservati dallo studioso, e restituiti nel numero, stato e integrità con che gli ha ricevuti.

7. Non potrà quindi assentarsi l'Ufficiale d'assistenza, se prima non vi sarà la persona incaricata dal Soprintendente a sostituirlo.

8. L'Ufficiale d'assistenza corrisponderà con gli Archivisti direttamente, e gli Archivisti consegneranno a lui solo i documenti richiesti, e da lui solo gli riavranno quando siano adoperati. Potranno però gli Archivisti conferire con gli studiosi, quando siano richiesti di schiarimenti, per mezzo dell'Ufficiale sopraddetto.

9. Sarà cura dell'Ufficiale d'assistenza il tener ricordo in un registro dei documenti, filze ec., che riceve dagli Archivisti, della persona a cui gli consegna, e del giorno in cui vengono rimessi in Archivio.

Per ogni rimanente ci rimettiamo al Regolamento in vigore, approvato da S. A. I. e R. il Granduca.

Dalla Direzione dell'I. e R. Archivio Centrale di Stato, il 14 di Novembre 1853.

Il Soprintendente
FRANCESCO BONAINI.

« Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

« Abbiamo decretato, e decretiamo qnanto appresso:

« Art. 1. Sono nominati, e respettivamente confermati e promossi,

« Il Cavaliere Professore Francesco Bonaini al posto di Soprintendente, fermo stante il godimento di tutti gli attuali suoi appuntamenti a carico dello Stato.

« Filippo Moisè ad Archivista Generale per gli Archivi Storici, e coll' incarico di supplire il Soprintendente impedito o assente, con l'annno appnntamento di Lire Tremila.

« L'Avvocato Lnigi Passerini a Segretario delle Riformagioni e Diplomatico, con l'annuo stipendio di Lire Duemilaottocento.

« Cesare Guasti a primo Aiuto per le Riformagioni e Diplomatico, coll' incarico di assistere il Soprintendente per ogni ingerenza d'Archivi, con l'annno appuntamento di Lire Duemilacento.

« Giovanni Tognelli a primo Aiuto al Mediceo, e Ministro Economo del Dipartimento, con l'annno appnntamento di Lire Duemilacento, e ferma stante la pensione annua personale di Lire Seicentoventi di cui gode attualmente.

« Vittorio Checcacci a secondo Ainto delle Riformagioni e Diplomatico, con l'annno appnntamento di Lire Milleottocento.

« Pietro Berti a terzo Aiuto delle Riformagioni e Diplomatico, con l'annno appuntamento di Lire Millequattrocento.

« Ottaviano Gotti a secondo Aiuto al Mediceo, con l'annno appuntamento di Lire Milleottocento, e con una pensione annna personale di snpplemento di Lire Trecento.

« Domenico Fabbrini a terzo Aiuto al Mediceo, con l'annuo appuntamento di Lire Millequattrocento.

« Ferdinando Morghen ad Archivista delle RR. Rendite, con l'annuo appnntamento di Lire Milleottocento, e con nna pensione annua personale di supplemento di Lire Trecento.

« Telemaco Del-Badia ad Archivista del Monte Comune, del Demanio, e delle Corporazioni Religiose soppresse, con l'annuo appuntamento di Lire Milleottocento, e con che vengagli ridotta alla minor somma di Lire Dugentoqnaranta l'annua pensione personale di cui egli ora gode nella somma di Lire Cinquecentosessanta.

« Angiolo Morelli ad Archivista delle Decime Grandncali con l'annuo appnntamento di Lire Milleottocento.

« Domenico Frangialli ad ainto per gli Archivi Amministrativi, con l'annno appuntamento di Lire Millequattrocento.

« Giovanni Baroni e Leopoldo Tosi Galilei, a Commessi, con l'appnntamento annno ciascnno di Lire Milleottanta, e

« Luigi Landini e Pietro Selvi, a Copisti, con l'annuo appuntamento ciascuno di Lire Milledngento.

« Ciascuno con le ingerenze annesse al respettivo loro posto, in ordine al nuovo Ruolo Normale, e con che cessi loro ogni altro assegnamento di cui abbiano fin qui goduto a carico dello Stato per occasione d' impiego.

« Art. 2. Rimane, a forma degli Ordini, alle facoltà del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze ec. la conferma o nomina dei Custodi e Servente della nuova Direzione Centrale; con facoltà di provvisoriamente nominarne un numero maggiore dell'effettivo sul Ruolo, per attendere al lavoro straordinario che sta per occorrere pel nuovo riordinamento materiale degli Archivi.

« Art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze ec., è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale incomincerà ad avere effetto a contare dal dì primo Novembre prossimo futuro.

« Dato in Firenze, li trenta Settembre Milleottocentocinquantadue.

« LEOPOLDO.

« Visto. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
« *Ministro Segretario di Stato*
« *pel Dipartimento delle Finanze ec.*
« G. Baldasseroni ».

Nè la saviezza del Governo meno risplende nella scelta che ha fatto delle persone chiamate alla custodia ed amministrazione dell'Archivio Centrale. E fu rara ventura, avere in Toscana un uomo degno d'esser rivestito del nobile e geloso ufficio di soprintendere agli Archivi riuniti, alla cui dottrina ed operosità affidato fosse questo grande e inestimabile tesoro di documenti. Ciascuno intende che qui vuolsi parlare del cav. Francesco Bonaini, già per ventisei anni professore di Diritto nella Università Pisana; il quale, dopo aver fatto sua delizia e cura lo studio delle antiche carte, ed esplorato con diuturne e pazienti indagini gli Archivi Toscani, e non pochi altresì degli Archivi italiani e francesi, ora è chiamato dal Principe al degno guiderdone delle ottime ed utili sue fatiche intorno alla patria istoria ed erudizione; in capo alle quali, oltre alla raccolta Storica Pisana e ad altri lavori che sono nell'*Archivio Storico Italiano*, e negli *Annali dell'Università Toscana*, sta la Serie degli Statuti Pisani, dal secolo XII al XIV, alla cui pubblicazione e illustrazione (una delle pochissime gravi e magistrali che oggi si facciano in Italia)

egli intende al presente (1). La elezione del prof. Bonaini è dunque un atto di giustizia reso dal Governo Toscano ai benemeriti di un uomo, che pe'suoi lavori viene con ragione salutato tra i più solenni coltivatori e benefattori de'severi studi storici in Italia.

Ottimo consiglio del pari si fu, dare a questo peritissimo per compagni ed aiuti, tra gli altri, il cav. Filippo Moisè, già Archivista del Mediceo, e ripntato autore di lavori di storia e d'erudizione patria; come pure il cav. avv. Luigi Passerini, delle cui cognizioni vaste e moltiplici nella storia patria, vedemmo un bel saggio nel libro *Degli Istituti di Beneficenza*, ricco di nuove e copiose indagini fatte ne' fiorentini archivi, pubblicato per le stampe nel 1853: e la sua sagacità e perizia nella storia genealogica delle famiglie nobili fiorentine e toscane, sappiamo di quale e quanto efficace aiuto giovassero la impresa veramente nazionale delle *Famiglie celebri italiane* del benemerito conte Pompeo Litta. Nomineremo da ultimo Cesare Guasti, prima Archivista dell'Opera secolare di Santa Maria del Fiore; giovane di anni ma di senno maturo, dal cui ingegno ornato di felicissime doti, e nutrito di ben fatti e severi studi, aspettiamo frutti non meno buoni nè men lodevoli de' già veduti. Nè con ciò dir vogliamo che il Guasti altro non sia se non un giovane di belle speranze: chè la *Bibliografia Pratese*, fatica condotta di soli ventidue anni con proposito e perseveranza senile; l'aver preso a metter in ordine, restituire a integrità e illustrare le Lettere del Tasso per la nuova edizione del Le Monnier, opera che i provetti e famigerati giudicarono disperata; e la storia del tempio e dell'Opera di Santa Maria del Fiore, che sui documenti del suo archivio va ora intessendo; sono lavori che meglio che un giovane di liete speranze, cel mostrano già degno di stare tra gli eruditi e i letterati d'antica e sicura riputazione. Però l'aver fatto particolar menzione di questi tre soli ufficiali, non sia di offesa agli altri; taluni de'quali, come il giovane Pietro Berti, tanto sembran promettere di sè, che sarebbe ingiustizia il non credere alle speranze di loro concepite. Così l'esempio antico è rinnovellato; nel quale, diremo con Baldassar Bonifacio: *archivorum sollicitudo non nisi doctis viris mandabatur* (2).

(1) Il primo volume degli *Statuti Pisani*, che sarà di circa 80 fogli in 4to, vedrà la luce nei primi mesi del nuovo anno.

(2) *De Archivis*, Cap. VII. In Poleni, Supplem. in Graevii *Thes. Antiq. Graec. et Rom.*, I, 1072; ediz. di Venezia, 1737, in fol.

Il primo pensiero della Commissione sopra gli Archivi fu quello di additare un luogo non solo capace a contenere e serbare questa copiosa suppellettile di documenti, ma comodo, decoroso e centrale. Fu scelta la più convenevol parte della grandissima fabbrica degli Uffizi, migliore tra le architetture di Giorgio Vasari, la quale, porzione del terreno e del primo piano avea già destinata a quest'uopo (1). E poichè al real Governo piacque di annuire a tal proposta, il materiale della fabbrica si viene con facilità e prontezza adattando alle nuove occorrenze con muramenti nuovi, opportuni scaffali ed armadi. Sarebbe poi desiderabile che l'accesso principale agli Archivi si avesse per l'ampia scala stessa che conduce alla Magliabechiana: e ciò, oltre ad accrescer decoro, sarebbe comoda vicinanza per il soccorso che da essa Biblioteca potrebbero ritrarre gli studiosi e gli ufficiali medesimi.

Gli Archivi che pel disposto del Decreto Sovrano dipendono dalla Direzione Centrale, sono i seguenti; di alcuni de' quali daremo sotto brevità alcune notizie degli altri basterà indicare il titolo.

Archivio Diplomatico. Fondato nel 1778 per riunirvi le carte diplomatiche dei monasteri soppressi, dei pubblici uffizi dello Stato, e dei privati che spontaneamente ve le avessero volute depositare. Esse oltrepassano il nnmero di 126,830, raccolte da circa 344 Archivi. Degli Archivi Fiorentini era il meglio ordinato, per essere ogni pergamena transuntata, e con gran cura e diligenza custodito, fornito d'inventari, e di repertori cronologici copiosissimi.

Archivio delle Riformagioni. Ebbe principii molto antichi, essendo stato il deposito delle carte della Repubblica fiorentina.

Nel 1769 fu trasportato nel locale ove stette sino a questi ultimi giorni, a persuasione del segretario Giovanfrancesco Pagnini, che era stato destinato a riordinarlo in classi.

In antico ne aveva la consegna il cancelliere della Signoria, il quale teneva un ufficiale e due coadiutori. Nel 1532 il cancelliere divenne segretario del Consiglio dei Dugento e

(1) L'Archivio delle Riformagioni, il Diplomatico, il Mediceo, quello del Magistrato supremo, e i più degli Archivi giuridici criminali e civili, v'erano già.

del Senato. Il primo Coadiutore si rogava delle deliberazioni di quei due Consigli, eccettuato quelle che risguardavano gli squittini e le tratte alle magistrature, le quali si facevano dal segretario delle Tratte. Il duca Cosimo nel 1547 istituì il Consiglio della Pratica Segreta, e ne fece segretario Iacopo Polverini, Auditor fiscale, che era pure capo dell'Archivio delle Riformagioni.

Nel 1782 furono riuniti a quest'Archivio tutti i documenti relativi ai confini giurisdizionali con gli Stati esteri limitrofi, che sino allora si erano conservati nella Camera delle Comunità.

Il capo delle Riformagioni si chiamò prima Cancelliere; poi, dal 1547, Auditore delle Riformagioni, come s'è detto; nel 1734, Segretario, perchè fu unito al segretariato delle Tratte. Nel 1746 si unì al segretariato di Stato. Nel 1784 fu soppressa la segreteria delle Riformagioni, e ne furono date le incumbenze all'Avvocato Regio. Nel 1808 fu fatto dall'imperatore Napoleone un Conservatore generale degli Archivi. Nel 1814 fu rimesso l'Avvocato Regio, con le sue antiche attribuzioni.

Nel 1769 il Pagnini ebbe a riordinare l'Archivio. Dispose le pergamene per luoghi, e le legò in 63 volumi, dando a questa serie il titolo di *Atti Pubblici*.

Nel 1785 venne alle Riformagioni una porzione della raccolta miscellanea del senatore Carlo Strozzi, ripartita da Filippo Brunetti tra varie biblioteche ed archivi.

Il Brunetti spartì l'Archivio delle Riformagioni in XVII Classi, ed ogni Classe divise in più Distinzioni. Registreremo il titolo di ciascuna classe e di ciascuna distinzione, per far conoscere come il Brunetti intese di ordinare e spartire quell'immensa congerie di documenti.

Classe I. Negozi spediti dai ministri delle Riformagioni, della Pratica Segreta e dell'Avvocatura Regia; divisa in tre Distinzioni. — Classe II. Legislazione universale, suddivisa in sei Distinzioni: 1.ª Statuti fiorentini e leggi del Principato. 2.ª Provvisioni della Repubblica e del Senato. 3.ª Protocolli delle dette Provvisioni. 4.ª Provvisioni della Balia e di vari Consigli. 5.ª Voti, pareri e consulte dei Consigli segreti. 6.ª Deliberazioni dei Signori e Collegi ed altri magistrati. — Classe III. Negozi relativi agli Ecclesiastici. — Classe IV. Affari e cause criminali. — Clas-

se V. Inventari ed estratti delle Riformagioni. — Classe VI. Cause e controversie giurisdizionali. — Classe VII. Interessi col principato di Piombino. — Classe VIII. Pubblica Economia, entrata e uscita dello Stato. — Classe IX. Privilegi e cause di privati. — Classe X. Carteggio universale della Repubblica, diviso in otto Distinzioni: 1.ª Lettere scritte dalla Signoria. 2.ª Lettere scritte alla Signoria. 3.ª Lettere scritte dai Dieci della Balia. 4.ª Lettere ai Dieci della Balia. 5.ª Degli Otto di Pratica. 6.ª Agli Otto di Pratica. 7.ª Degli Anziani di Pisa. 8.ª Agli Anziani di Pisa. — Classe XI. Atti pubblici; suddivisa in quattro Distinzioni: 1.ª Capitoli. 2.ª Protocolli dei capitoli. 3.ª Atti pubblici (in pergamena). 4.ª Atti pubblici dei Sovrani della Toscana. — Classe XII. Statuti delle città, terre, castelli ec. dello Stato fiorentino. — Classe XIII. Amministrazione della guerra; divisa in due Distinzioni: 1.ª Debitori e creditori dei Dieci di Balia. 2.ª Leggi, condotte, paghe e deliberazioni della guerra. — Classe XIV. Consiglio dei Dugento; divisa in tre Distinzioni: 1.ª Bullettini e salvocondotti per i debitori. 2.ª Elemosine del sale, e piati d'inopia. 3.ª Deliberazioni. — Classe XV. Onorificenze, spogli e studi genealogici. — Classe XVI. Archivio dei Confini; in due Distinzioni: 1.ª Archivio vecchio. 2.ª Archivio nuovo. — Classe XVII. Manoscritti e libri stampati di storia e di gius pubblico.

Vennero poi a far parte delle Riformagioni, ma fuori della surriferita classazione, anche altre carte di magistrature soppresse, così de'tempi della Repubblica come del Principato. Di queste basti indicare le seguenti: Affari della magistratura de'Capitani di parte Guelfa, istituita nel 1267, soppressa nel 1769. — Affari della magistratura degli Otto di pratica, istituita circa il 1480, soppressa nel 1559. — Carte dei cinque Conservatori del contado e dominio fiorentino, soppressi nel 1559. — Carte del magistrato de'nove Conservatori del dominio e giurisdizione fiorentina, subentrato agli Otto di pratica e ai cinque Conservatori nel 1559, e soppressi nel 1769, ec. ec.

Vi furono riunite altresì, nel 1839, le carte ed i libri che costituirono l'Archivio segreto dell'exprincipato di Piombino, mentre all'Archivio del Monte Comune passarono quelle relative alle corporazioni religiose di quel Principato.

Il tutto forma circa a 26,800 tra registri, inserti e filze.

Archivio Mediceo. Era l'Archivio della vecchia Segreteria di Stato, e si custodiva in Palazzo Vecchio.

All'avvenimento della Dinastia Borbonica (1801-1808) fu trasportato negli Uffizi.

Nel 1769, per ordine del granduca Pietro Leopoldo, fu fatto il riordinamento di quest'Archivio dal cav. Carlo Bonsi e dallo storico Galluzzi.

Con motuproprio de' 4 marzo 1771, il Granduca nominò a presieder l'Archivio Mediceo il Galluzzi, il proposto Ferdinando Fossi, Girolamo Cavalcanti: con l'aiuto degli abati Carlo Petrai e Giuseppe Picchi. Nel gennaio del 1782 al Galluzzi fu dato il titolo di Archivista.

Successivamente furono riunite al Mediceo molte carte dell'Archivio segreto del R. Palazzo Pitti, di quello del Magistrato supremo, de' Contratti ec.

Nel 1805 vi fu aggiunto l'Archivio d'Urbino, venuto ai Medici per la eredità allodiale della casa Montefeltro della Rovere, per il matrimonio di Vittoria ultima della Rovere con Ferdinando II.

Nel 1814 fu soppressa la Soprintendenza Generale degli Archivi, istituita nel marzo del 1808 dal Governo Francese. Allora l'Archivio della *Segreteria vecchia di Stato* mutò il suo nome in quello di *Archivio Mediceo*, e fu unito a quello delle Riformagioni, sotto la dipendenza dell'Avvocato Regio.

L'Archivio Mediceo consta di circa 10,000 filze; delle quali da 2,000 spettano ai Granduchi e Granduchesse della casa, e 1500 contengono le ambascerie di Roma, Spagna, Germania e Francia, da Cosimo I a Gian Gastone, ultimo granduca Mediceo. Il carteggio Mediceo avanti il principato è compreso in 130 filze circa; e in numero 868, l'Archivio della casa d'Urbino.

N.° 64 formano la così detta *Raccolta Cerviniana*, comprata dal granduca Pietro Leopoldo I in Siena, dalla famiglia Cervini, nel 1773. Questa raccolta va dal 1519 al 1555.

N.° 400 la collezione miscellanea del Senatore Carlo Strozzi, che fu riunita al Mediceo nel 1786.

N.° 790 sono una Miscellanea divisa in più sezioni.

Evvi il famigerato *Diario* del Settimanni, in 18 grossi volumi, dal 1530 al 1737.

Ogni filza contiene da 500 a 1200 documenti.

La preziosa e immensa suppellettile di documenti, spettanti alla storia di Toscana non solo, ma anche di altri Stati Italiani ed esterni, massime di Francia, Spagna e Germania, che in questo Archivio si custodisce, ha servito di materiale a lavori di molti storici ed eruditi. Parlando de'nostri, esiste difatti un inventario dei Registri consegnati a Benedetto Varchi per comporre la sua Storia di Firenze, nel 1564. Allo storico Adriani, altri ne furono consegnati; e al Senator Alessandro Segni (30 aprile 1676), per ordine di Cosimo III. Cosimo Della Rena, che presiedè a quest'Archivio come antiquario, si giovò dei documenti di esso Archivio ne'suoi lavori. Finalmente, l'archivista Galluzzi, compose la sua Storia granducale con questi materiali.

Archivio della Reggenza e di Stato.

Archivio del Tribunale della soppressa Nunziatura.

Archivio delle decime granducali. Esso deriva da due distinte amministrazioni: dal *Catasto* del 1427, e dalla *Decima* del 1495.

Sezione I. Catasto e Decima.

Suddivisione 1.ª Possessi de' cittadini fiorentini. — 2.ª Possessi di contado. — 3.ª Beni degli Ecclesiastici. — 4.ª Decimini. — 5.ª Libri della consegna del 1776.

Sezione II. Beni e possessori posti nel distretto.

Sezione III. Libri, filze e carte relative al già Tribunale, cancelleria ed uffizio delle Decime.

Sezione IV. Libri delle Prestanze, della Libra e degli Estimi anteriori al 1427, i così detti Capi di famiglia, dei Balzelli, dell'Arbitrio, ed altre pubbliche gravezze.

La più antica imposta di cui esistano i libri, è quella del 1371.

Monte delle Graticole. Dettero vita a questo Monte le rimanenze del Monte degli Accatti e Prestanze, il quale ebbe origine dai balzelli o prestanze coatte domandate ai cittadini. Incominciò nel 1453, ed ebbe termine nel 1537; così fu detto perchè gli scrittoi de'suoi ufficiali, invece di vetri, erano muniti di graticole di legno. Parecchie carte di questo Archivio furono mandate a male dalla inondazione dell'Arno avvenuta a' 13 di Settembre del 1557, essendo in allora situato al piano terreno della Loggia degli Uffizi, dov'era il R. Fisco.

Monte redimibile. Eretto con motuproprio de' 3 Luglio 1642. Fu detto anche *vacabile*, perchè morendo il creditore senza aver di-

sposto del suo credito quaranta giorni innanzi alla morte, esso ricadeva in vantaggio dello Stato. Il capitale di questo Monte fu aumentato di scudi 300 mila, col titolo di *sussidio non vacabile*, così detto perchè i crediti di questo non erano soggetti alla dura condizione di quelli del *Monte vacabile*: onde venne che molti crediti di questo Monte furono permutati con quelli del *non vacabile*. — Con Motuproprio del 12 Febbraio 1711 (s. c. 1712), fu eretto il *Monte redimibile primo*; e con altro Motuproprio degli 11 Novembre 1715, fu istituito un altro *Monte redimibile secondo*; e finalmente, con Motuproprio dei 27 Ottobre 1718 fu fatta un'aggiunta al *Redimibile primo*. Tutti questi Monti furono chiamati *Redimibili* per la ragione che n'era stata promessa la restituzione con gli avanzi dell'entrate destinate al pagamento dei frutti.

Monte del Sale. Così denominato perchè al pagamento de' frutti e alla estinzione del capitale era assegnato il provento del sale. Fu istituito nel 1625 dal Granduca Ferdinando de' Medici.

Monte di pietà. Istituito nel 1557 per porre un freno alle usure, e però detto di *pietà*. Esso prendeva in deposito da' privati il denaro, e ne corrispondeva loro il frutto. Con motuproprio de' 21 ottobre 1746 fu riunito questo Monte al Monte comune allora istituito.

Monte comune. Fu così denominato dalla cumulazione che in esso si fecero dei capitali descritti nei detti Monti delle graticole, redimibile, del sale e di pietà. Essi hanno, tra registri e filze, 11,830 volumi.

Archivio delle corporazioni religiose soppresse. Esso è composto di 451 archivi; nel dividere i quali si è creduto bene di mantenere la distinzione stessa che ebbe la Toscana dal Governo francese, pei tre Compartimenti.

Compartimento dell'Arno, composto di	N.°	262	archivi
» » Mediterraneo, di	»	96	»
» » Ombrone, di	»	71	»
a'quali si aggiungono gli archivi delle corporazioni soppresse del principato di Piombino	»	22	»
In tutto,	N.°	451	archivi.

Archivio delle regie rendite.

Questi sono gli Archivi che in virtù del sovrano decreto d'istituzione dell'Archivio Centrale di Stato, si riunirono. Con altre successive ordinanze ministeriali sono venuti a ricongiungersi ad essi anco i seguenti.

Archivi dei Tribunali civili e criminali. Tre erano gli Archivi degli Atti giuridici di Firenze. Uno risiedeva nella soppressa chiesa di San Piero Scheraggio; l'altro, nel così detto Teatro Mediceo (ambidue nell'ala maggiore degli Uffizi); il terzo, nelle stanze contigue al Tribunale di prima istanza, nei mezzanini degli Uffizi corti. Quest'ultimo venne formato nel 1838, e non contiene documenti anteriori al 1808, nel qual anno al Clarissimo Magistrato Supremo sottentrarono i tribunali al modo di Francia. I due primi depositi soltanto sono passati al Centrale di Stato, e contengono;

L'Archivio del capitano del popolo, i cui atti criminali vanno dal 1343 al 1502; e i civili, dal 1450 al 1502.

L'Archivio del potesta', diviso pur esso in affari criminali dal 1343 al 1502; ed in civili, dal 1346 al 1502, dal qual anno cominciano i documenti del Magistrato Supremo, istituito nel gonfalonierato perpetuo di Piero Soderini, per l'abolizione del potestà forestiero; durato sino al Governo francese, ripristinato dal granduca Ferdinando III nel 1814, ed abolito nel 1838.

L'Archivio dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia, che se non comincia dalla istituzione (1306) di quell'ufficiale, destinato a frenare la potenza de' Grandi, poichè le carte di quell'Archivio furono disperse con altre assai nei tumulti popolari del Duca d'Atene; tira però dal 1343 fino all'anno in cui ritornò dall'esiglio Cosimo il Vecchio (1434).

L'Archivio della Ruota, che ha il suo principio nel 1502, e tira fino al 1808.

L'Archivio del Magistrato Supremo, che prende principio dal 1532 e viene fino al 1808.

L'Archivio dei tribunali delle Arti. Esse furono presiedute dal Proconsole, il quale era scelto dall'Arte de' giudici e notai; ebbero giurisdizioni civili e criminali larghissime sotto il Governo della Repubblica, rispettate in qualche modo dal Principato, e trasferite nel 1772 dal Granduca Pietro Leopoldo nel tribunale della Camera di Commercio. Le carte di quelle

diverse magistrature seguirono la sorte dei beni delle Arti. Nonostante la pessima collocazione che fu data a questi documenti, e le mal consigliate spurgazioni del Della Nave, l'Archivio di queste antiche magistrature è prezioso per la storia della Toscana non solo, ma per ogni altra parte della storia in genere, a cui può venir grande aiuto dalla conoscenza di carte onde ci è dato cavare peregrine notizie per gli studi della statistica, della pubblica economia, delle lettere, delle arti, e d'ogni maniera di civiltà. Basti il pensare che all'Arte della lana e de' mercatanti dobbiamo i più grandi monumenti della nostra Firenze; e che prima della istituzione principesca di un'Accademia del Disegno, gli artefici formavano una compagnia, le cui carte datano dal 1360.

L'Archivio del tribunale dei pupilli e dei minori non è più antico del secolo XV. I campioni ordinari dei sottoposti cominciano dal 1394; gli atti giudiciali, dal 1480. Ma esso racchiude molti documenti anche di private provenienze, i quali possono importare grandemente alla storia delle famiglie più illustri. Vi sono depositate diverse carte degli Ubertini, conti feudatari di Chitignano, altre dei Malaspina; stanziamenti e decreti dei pubblici ufficiali degli Studi fiorentino e pisano, dal 1543 al 1738; un libretto di provvisioni della Signoria di Firenze, dal 1412 al 1531: tutti documenti che avranno miglior sede nelle Riformagioni, dove fin dal 1841 parve ben fatto di trasferire gli Statuti delle Arti, i più antichi de'quali sono del secolo XIV.

Gli Archivi dei Conservadori di legge e del Conservatore delle leggi; istituzioni che hanno principio dal 1428, e dal 1777; succedendo quest'ultima al soppresso Proconsole.

L'Archivio delle Tratte.

L'Archivio delle Regalie e Possessioni.

Nei depositi di carte di cui si è fatto menzione sin qui, la maggior parte dei documenti spetta alle cause civili; ma non ne sono affatto escluse le criminali: di queste peraltro è il più ricco deposito nel palazzo del Potestà, volgarmente detto degli *Otto*. I processi criminali del Capitano del popolo, gli atti del Potestà e dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, delle cui carte è pur molto negli Archivi summentovati, furono un tempo nelle Riformagioni; e se fu pensiero

del Pagnini di distaccarli da quella sezione, ne consiglia oggi la riunione il nuovo concetto che anima la intrapresa riforma degli Archivi dello Stato.

Archivio della Zecca. Sono N.° 430 tra registri e filze, sino al 1814. Più, alcune filze di giustificazioni appartenenti all'uffizio di Garanzia. Avvi un preziosissimo codice membranaceo in 4to, di Statuti dell'Arte dei monetieri (*ars monetariorum*), che prende il suo cominciamento dagli ultimi anni del secolo XIII, e con le posteriori riforme scende sino al 1407. Questo è il più antico dei documenti della zecca fiorentina. Poi ne viene il codice originale del così detto *Fiorinaio*, principiato al tempo di Giovanni Villani, nel 1317, che viene fino a'nostri tempi. È più esteso dello stampato da Baldassarre Orsini nella sua *Storia delle monete della Repubblica Fiorentina*. Vi è anche il codice della Riforma per la moneta del 1324. Le deliberazioni degli ufficiali della moneta muovono dal 1344, e si succedono senza interruzione sino al 1373: vi sono però dei registri anche de'tempi posteriori; di modo che, tra deliberazioni ed altri documenti, abbiamo una serie di carte continuata sino a'nostri giorni.

L'Archivio dei Sindaci. Di questo Archivio sono passate nel Centrale le carte sino all'anno 1815.

La I.ª serie delle filze contiene i così detti *Incorpori*, dal secolo XV al XVIII.

La II.ª gli atti degli ufficiali di Monte e soprassindaci, dal 1553 al 1737.

La III.ª Atti come sopra dal 1737 al 1759.

La IV.ª Suppliche di particolari per condonamenti di debiti, dal 1737 al 1808.

La V.ª Copia-informazioni, dal 1571 al 1815.

La VI.ª Copia-lettere, dal 1622 al 1815.

La VII.ª Regolamenti e istruzioni dei diversi uffizi e luoghi pii ec., dal 1617 al 1834.

La VIII.ª Rendimenti di conti e saldi, dal 1515 al 1808.

Agli accrescimenti che a mano a mano è andato facendo il Governo coll'incorporare altri Archivi al Centrale, s'aggiungeranno col tempo quelli che derivano dalla ricuperazione di documenti altra volta sottratti agli Archivi medesimi; dagli acquisti che l'am-

ministrazione ha fatto e farà, sia per compera (1), sia in cambio, o per doni di particolari persone. Rispetto poi agli accrescimenti che possono venire all'Archivio di Stato da doni particolari, ci è grato il poter dire, che un primo e bello esempio fu dato prontamente dalla benemerita famiglia dei marchesi Ginori-Lisci, la quale nel febbraio di quest'anno volle che andassero a ricongiungersi all'Archivio Centrale parecchie carte di assai pregio e di pubblica importanza, serbate nella sua privata libreria; le quali servono a reintegrare o ad arricchire talune delle serie di esso. Quali e quante nuove ricchezze abbia aggiunte agli Archivi dello Stato il nobil dono del marchese Lorenzo Ginori-Lisci, lo diremo colle parole stesse dell'annunzio datone allora dal *Monitore Toscano* (2). « A quello delle Riformagioni, dove i documenti della Repubblica si custodiscono, vengono le copialettere « di alquanti segretari, da Chello d'Uberto a Bartolommeo Scala « per ben cinquant'anni, tra il 1328 e il 1483; e le istruzioni, i « carteggi e le relazioni degli oratori del Comune dal 1428 al 79, « per anni quasi cinquanta: spazio che racchiude gli accrescimenti dello Stato; il giogo imposto ai vicini, e il giogo sofferto dal Duca Guarnieri, poi scosso; le leghe con i Comuni e « le signorie d'Italia; le condotte delle milizie mercenarie; i tumulti popolari; gli esilii di potenti cittadini; gli esordi della grandezza di quella famiglia che parve spenta con Lorenzo, risorse « potente ma cittadina in Leone, principesca per papa Clemente.

« Alla importanza dei fatti s'aggiunge in questi documenti il « pregio del sapere ond'erano largamente forniti quei segretari e « cancellieri della Repubblica. È chiaro nome nella storia delle « lettere Bartolommeo Scala già ricordato; e prima di lui man-

(1) Nel 1850 il Governo toscano comperò dagli eredi Rinuccini un ragguardevole numero di manoscritti, tra i quali parecchi preziosissimi. Parte di essi fu assegnata alle Biblioteche, parte agli Archivi, secondo che la natura e qualità loro consigliava. Chi volesse maggiori notizie su questi manoscritti, legga la importante relazione che ne dette il nostro collaboratore avvocato Luigi Passerini nel vol. VIII di questa *Appendice*, pag. 207-215.

Recentemente si sono acquistate dal R. Governo parecchie carte attenenti agli Anziani di Pisa, e da oltre a 1500 pergamene con altri documenti cartacei, appartenenti alla famiglia pisana Del Mosca, e alla fiorentina Del Bene.

(2) N.° 35, de' 12 febbraio 1853.

« tenne il decoro del Comune un Carlo Marsuppini, un Coluccio « Salutati, un Buonaventura Monachi, delle cui lettere son pa- « recchi registri fra le carte Ginoriane. Del solo Coluccio ne ab- « biamo nove volumi, i quali comprendono gli anni che corsero « dal 1375 al 98, cioè dal tempo in cui fu dato successore a Niccolò « Monachi, venuto in fastidio al gonfaloniere Serragli. Delle « lettere scritte dal Salutati fu grande la reputazione fin da' suoi « tempi; e il trovarne parecchie in parecchi codici, mostra che « si tenevano in conto di opere letterarie. Vediamo di fatti, quelle « da lui dettate in volgare nel 1379 esser annoverate fra le scrit- « ture di cui gli Accademici della Crusca si giovarono per la « compilazione del Vocabolario; e fu pensiero lodevole l'ammet- « terlo fra gli scrittori di autorità, non tanto come amico del Pe- « trarca e contemporaneo del Boccaccio, quanto come quegli che « ebbe occasione d'adoperare la lingua fiorentina in materie più « gravi de' leggendari.

« Non meno dell'Archivio delle Riformagioni è arricchito il « Mediceo per le carte di casa Ginori. Son oltre duemila docu- « menti, quasi tutte lettere, dal secolo XV al XVII. Una grossa « filza, che ne racchiude più di 600, è miscellanea preziosa di « carte relative agli atti del concilio di Basilea, al pontificato « del Coscia, a Cosimo il Vecchio, e ai primi anni di Leone X. « Altre filze contengono 139 lettere originali di Carlo V, 177 di « Massimiliano II, con altre di imperatori ed imperatrici ai pri- « mi Granduchi. Di Cosimo primo vi sono le istruzioni date a « diversi suoi ambasciatori dal 1536 al 74, cioè per tutto quel « tempo che governò la Toscana. I carteggi di monsignor Lodo- « vico Antinori e di Giambatista Concino, ambasciatori alla corte « di Vienna tra il 1570 e il 74, le minute delle lettere scritte « dal Vinta a nome di Ferdinando I nei primi anni del suo prin- « cipato, le lettere degli ambasciatori riseduti presso l'imperatore « dal 1623 al 72, ed altre carte spettanti a vari individui dal « primo Cosimo al terzo; formano un bel corredo alle tante carte « di una stessa natura, che già racchiudeva il Mediceo nelle sue « diecimila e più filze ».

E quest'atto generoso, che onora il marchese Ginori, ed è bella testimonianza di fiducia verso la nuova istituzione, è altresì una graziosa risposta a un antico invito che la sapienza di Leopoldo I, col Motuproprio de' 24 dicembre 1778, faceva alle fami-

glie toscane, di depositare nell'Archivio Diplomatico allora fondato le loro pergamene; « provvedendo in tal modo a quella conser-« vazione che può talvolta giovare all' interesse, e sempre al de-« coro (1) ».

Ma la Soprintendenza conosce che la riunione materiale di tanti Archivi in un sol luogo a nulla o a ben poco gioverebbe: essa intende quanto grave sia il nuovo carico a lei imposto da tale concentramento; nè a ciò solo s'arresterà. *Prius enim loca partiri convenit, mox negocia, tamdemque tempora* (2). Nelle quali parole si raccoglie tutto quanto appartiene all'ordinamento di un archivio. Il lavoro preliminare per l'Archivio Centrale, cioè la scelta del luogo che lo contenga, è già fatto. Ne segue l'altra parte, dove maggiore è la difficoltà e la fatica, e più lungo il tempo che l'opera esige: lo spartire, cioè, quella immensa congerie di carte sciolte, di filze e di registri, e a tante varietà dare unità, disponendo quest'innumerevole massa di documenti in sezioni ordinate con modo razionale, e perciò semplice e naturale. Impresa ardua, imperocchè *ordo ipse est quiddam divinum*; ma indispensabil cosa, massime agli archivi, de' quali a ragione fu detto, essere l'ordine l'anima e la vita (3). Ma la Direzione co' suoi ufficiali ha vinto (almen ci sembra) i gravi ostacoli, se, a quanto intendiamo, ha fermo il concetto di dare all'Archivio Centrale una partizione e un ordine che molto s'appressa alle norme seguenti.

La prima e principal partizione delle carte di questo Archivio è naturalmente additata e imposta dalla qualità e natura stessa del governo che resse Firenze: repubblicano e monarchico. Due saranno dunque le principali Sezioni dei documenti: l'una conterrà quelli della Repubblica, e si chiuderà col 1530; l'altra, quelli del Principato. E questa sarà l'idea generale governatrice di tutto il riordinamento.

Date queste due grandi divisioni, si ha ragione di credere che l'ordinamento nelle subalterne sezioni sarà fatto con metodo più semplice e più razionale che non sembra quello di Filippo Brunetti, difettoso nella divisata partizione delle materie stesse, e complicato di troppo per quelle tante classi e distinzioni.

(1) Annunzio del *Monitore Toscano* citato.
(2) Balth. Bonifacius, *De Archivis*, cap. IX.
(3) Id. Ibid.

Nel tempo stesso che da alcuni degli ufficiali si sta facendo la distribuzione e collocazione razionale e materiale dei documenti giusta il fermato disegno, (1) altri han già cominciato a dar mano ai lavori di compilazione. Di due maniere sono i lavori che in un ben ordinato e amministrato deposito d'archivi si richiede: gli uni son quelli che servono non tanto agli usi dell'amministrazione stessa, quanto al comodo del pubblico; all'altra specie si riferiscono quelli che debbono esser compilati dalla Direzione e da'suoi ufficiali, e resi di pubblico diritto per via della stampa. Di questa seconda specie parleremo più sotto. Appartengono alla prima categoria gl' inventari; preliminare lavoro, senza del quale un Archivio non è altro che una massa indigesta di carte inservibili. Gl' inventari che serviranno agli usi dell'amministrazione e alle ricerche del pubblico, debbono essere compilati sotto forma breve e semplice, ma con precise indicazioni delle date, del contenuto, e d'ogni altro che basti ad accertare la identità dei documenti.

Fatti gl' inventari, la Direzione vuol metter mano agli spogli, ai repertori, ai registri, agl' indici metodici e alfabetici per materie, per nomi di persone e di luoghi: in guisa che, con tanti e sì vari aiuti, i documenti *in manus nostras potius incurrisse sponte, quam casu incidisse videantur* (2).

Nè sarà cautela inutile, che ogni filza, ogni volume o registro abbia le carte numerate, con in fronte al codice una indicazione delle carte di che esso è composto. Ogni volume sia segnato del suggello proprio dell'Archivio Centrale; e quanto a'documenti sciolti, come le lettere, per esempio, vorremmo che una per una avesse il marchio dell'Archivio. E questo far si potrebbe a mano a mano che un volume o filza fosse inventariata. Così, in caso di sottrazione o di dispersione di un documento, questi contrassegni potrebbero esser di buon aiuto per rintracciarlo, e costatare i diritti del Governo sopra di esso.

Compiuto tutto quanto l'ordinamento degli Archivi riuniti, che è già molto innanzi, la Direzione conosce i nuovi e più gravi

(1) Mercè le cure indefesse dell'Archivista Telemaco Del-Badia, e dei suoi dependenti, gli Archivi delle Corporazioni religiose soppresse, dei Monti ec. hanno avuto una lodevole e sollecita sistemazione; ed ora egli sta occupandosi intorno all'ordinamento delle carte degli Archivi giudiciali.

(2) Balth. Bonifacius, *De Archivis*, cap. IX.

doveri che le incombono; all'adempimento de'quali ha deliberato di metter mano pronta e operosa, acciocchè la nuova istituzione risponda alla importanza e al fine suo, s'innalzi al grado stesso di nobiltà e di utilità delle altre istituzioni consimili e d'Italia e d'Europa. Dinanzi a così vivo ardore negli studi storici, e ai begli esempi che la Francia, il Belgio, la Germania, tra le altre nazioni, ci porgono ogni anno, certamente la Direzione dell'Archivio Centrale non vuole starsene neghittosa. Il Soprintendente è uomo capace d'infondere spirito e alacrità ne'suoi ufficiali, a indirizzare i progressi che l'amministrazione degli Archivi deve prendere, e rappresentare degnamente co' suoi propri lavori in faccia al mondo letterario l'ufficio che gli è stato affidato. È certo altresì, che senza lo strumento della stampa, le antiche memorie serbate negli Archivi sarebbero poco più che pompa vana. Con questo mezzo i lavori dell'Archivio di Stato saranno utili all'universale. Così, mentre che gli uni tra gli ufficiali van compilando gli inventari, gli spogli, i repertori e i cataloghi metodici e alfabetici, la Direzione andrà preparando i materiali di quei lavori che debbon essere pubblicati colle stampe (1).

A quanto sappiamo, i principali lavori cui la Direzione ha in animo di por mano, sarebbero questi.

1. Primo d'ogn'altro, sarà il *Rapporto generale sullo stato precedente degli Archivi riuniti nel Centrale di Stato, e di altri Archivi Toscani.* Lavoro estesissimo e ricco di preziose e utili notizie, dal quale si verrà a conoscere come la Toscana abbondi anche di siffatte dovizie, in modo da potere stare al paragone d'ogni altra provincia. Questo è lavoro che, e per esser già compilato e quasi pronto alla stampa, e per la stessa qualità e natura sua, dovrà il primo uscire alla luce.

2. Gl'*Inventari.* E questi saranno compilati in forma, che riescano vere opere consultive e di aiuto alle indagini degli studiosi. Inventari, cioè, ragionati e largamente descrittivi, forniti delle indicazioni più minute ed estese, con scrupolose assicurazioni sui

(1) Eguali desideri con l'aspettazione medesima, sono espressi in un bel l'articolo dell'*Appendice* alla *Gazzetta d'Augusta* del 6 ottobre, col quale l'illustre cav. Alfredo Reumont informava la dotta Germania del nuovo riordinamento degli Archivi fiorentini. Esso meritò d'esser pubblicato tradotto nel N° 249, 27 ottobre, del *Monitore Toscano*, e riprodotto in qualche altro nostro giornale.

fatti, sulle date, sui nomi, sui luoghi; e da critiche osservazioni illustrati. Di questa maniera d'inventari la Direzione reputa degni, e giustamente, d'esser presi ad esemplare quelli pubblicati dal Gachard, archivista del Belgio, sugli Archivi generali di qnel regno.

3. Agl'inventari dovrebbero tener dietro i *Regesti cronologici*, ossia gli estratti in sostanza di documenti storici, giudiziosamente compilati con metodo semplice e breve ma succoso, come sono i *Regesta Imperii* del Böhmer, che possono servir di ottimo esemplare. Per questa specie di lavori forniranno sufficienti materiali talune tra le serie di documenti dell'Archivio Centrale, massime il Diplomatico. Le carte di maggiore importanza, che giova pubblicar per intero, serviranno alla composizione del

4. *Codice Diplomatico.* Due quistioni sorgono naturalmente in parlando del Codice Diplomatico. La prima (ch'è comune anche ai *Regesti*), se convenga fare un Codice Diplomatico Toscano, o puramente Fiorentino; cioè a dire, se debbansi ammettere in questo raccolto i soli documenti fiorentini e degli Archivi fiorentini, o degli altri Archivi di Toscana, e principalmente di Pisa, di Lucca e di Siena. L'altra questione è, se debbasi continuare il *Codice Diplomatico* incominciato da Filippo Brunetti, e lasciato interrotto al terzo volume (1). Noi non ci crediamo in grado di rispondere se non a qnest'ultima qnestione; intorno alla quale francamente portiamo sentenza, che converrebbe farlo di nuovo; sia perchè l'opera del Brunetti non è finita, arrestandosi ai primi anni del secolo IX; sia perchè il modo di compilazione e di pubblicazione tenuto dal benemerito antiquario non ci pare il più conveniente a questa specialità di lavori.

Non sappiamo se nella mente direttrice sia per essere accolta l'idea di una pubblicazione periodica, che potrebbe portare il titolo di *Giornale degli Archivi toscani.* Certo dispiace, che mentre la Fran-

(1) *Codice diplomatico toscano.* Parte I, che comprende i papiri del R. Archivio Diplomatico e le carte Longobarde, dall'anno 684 al giugno 774. Firenze, Pagani e compagni, 1806 in 4.°; tomi due di pag. 738. Parte II, tomo I, contenente principalmente le carte Carolingie toscane dal dì 9 luglio 774 al mese d'aprile 813, oltre un papiro dell'anno 541, e molti altri insigni monumenti storici. Firenze, Allegrini e Mazzoni, 1833. In 4.°, di pag. 408.

cia, la Germania e il Belgio hanno giornali riputatissimi di questa specie (giovi, tra gli altri, citare il *Journal de l'école des Chartes* di Parigi), non che la Toscana, l'Italia non ne conti neppur uno. Questo giornale non dovrebbe trattare se non argomenti di storia toscana, imprendendo a rintracciarne le antiche fonti, e ad esporle con esame critico e illustrativo. La Direzione potrebbe pubblicare in esso i suoi parziali rapporti sullo stato presente degli altri Archivi toscani. E non sarebbe fuori del proposito suo, anzi bella specialità del giornale, il versarsi nella parte più antica della lingua, la quale non ci sembra che sino ad ora sia stata investigata col lume della paleografia e nella filologia che in buon dato ci somministrano gli antichi documenti. Ciò sarebbe un dare maggiore estensione ai tentativi che nelle ricerche di questa maniera, taluni in Italia hanno fatto (1); e nel mentre che alla Toscana, per questa novità d'indagini, sarebbe un bel vanto il dar buona copia di materiali alla storia della lingua, sarebbe altresì come la satisfazione di un debito nazionale.

L'amore che il Governo ha mostrato a questa onorevole ed utile istituzione, e le sollecitudini con cui la prosegue, ci danno cagione a sperare che anche le provincie toscane potranno, quandochessia, esser chiamate a parteciparne i benefici. E con questo voto sia fine al nostro discorso; alla cui lunghezza e minuziosità sia fatta scusa da due cagioni: dall'importanza stessa dell'argomento, e dall'obbligo che l'Archivio Storico Italiano, per la qualità ed istituto suo, aveva, direm così, naturale, di non passarsene con brevi e generali parole.

CARLO MILANESI.

(1) CIAMPI, *De usu Linguae Italicae saltem a saeculo quinto r. s.*, *Acroasis*, - Pisis, ap. Raynerium Prosperi, 1817, in 4.° di p. 55. — BARSOCCHINI, *Memoria sullo stato della lingua in Lucca avanti il mille.* - Lucca, tipografia Bertini, 1830, in 8vo. di pag. 56. Ci sia lecito altresì il dire, che questa tendenza si mostra evidente e continua nel nostro *Archivio Storico Italiano*, che nei suoi volumi e nelle sue *Appendici* ha non pochi lavori filologici fatti con tali intendimenti.

Digitized by Google

Digitized by Google